



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
 Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III  
 (v.timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle  
 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli  
 Uffici Ambiti Territoriali

e p.c. Ai Responsabili regionali  
 OO.SS. comparto scuola

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA, a.s. 2020/21, - O.M. n. 182 del 23.3.2020  
 Mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica, a.s. 2020/21, - O.M. n. 183 del 23.3.2020.

Come è noto il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto in via definitiva in data 06.03.2019, ha validità triennale per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.

Premesso quanto sopra, si trasmettono per gli adempimenti di competenza le Ordinanze Ministeriali n. 182 del 23-03-2020, riguardante tutto il personale scolastico e n. 183 del 23-03-2020, riguardante gli Insegnanti di Religione Cattolica, entrambe reperibili al seguente link: <https://miur.gov.it/mobilita-2019-2020>. <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicata-l-ordinanza-sulla-mobilita-per-i-docenti-domande-dal-28-marzo-al-21-aprile>, nonché la nota MIUR prot. n. 6904 del 24-03-2020, con la quale le predette Ordinanze sono state trasmesse.

Si informa che tutte le informazioni riguardanti la mobilità e la relativa documentazione sono reperibili nella sezione MOBILITA' Scuola del sito del Ministero dell'Istruzione.

Con riguardo al testo del C.C.N.I. sottoscritto in data 06.03.2019, la cui validità è appunto estesa anche agli anni 2020/21 – 2021/22, si ritiene opportuno ricordare quanto già comunicato nella nota di questa Direzione prot. n. 5605 del 12.3.2019 e precisamente:

- 1) nell'art 13 comma 2, il terzo capoverso è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
- 2) nell'art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12 e 13.
- 3) nell'art. 8 comma 2, l'ultimo capoverso che inizia con le parole "Dalle predette disponibilità ...[....]" è da intendersi contrassegnato con la lettera d).
- 4) nell'allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d'ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a 2.
- 5) nell'art.40 comma 2 il terzo capoverso è da intendersi sotto la lettera c) e non b).
- 6) la nota a pag. 87 del C.C.N.I. è così rettificata: "Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera [...]".

Si precisa che, anche il personale docente delle discipline specifiche dei licei musicali, „da quest'anno, utilizzerà, come il restante personale, la funzione di ISTANZE ON LINE secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
 Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

L'apertura delle funzioni per l'acquisizione delle domande relative alla mobilità è prevista per il 28 marzo p.v. e a seguire, per le altre categorie di personale, secondo quanto indicato nel prospetto sottoindicato; le scadenze previste nelle citate OO.MM. nn. 182 e 183 sono qui riassunte:

<b>Presentazione domande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) personale docente ivi compreso il personale docente delle discipline specifiche dei licei musicali: dal 28 marzo al 21 aprile 2020</li> <li>b) personale educativo: dal 4 al 28 maggio 2020</li> <li>c) personale ATA: dal 1 al 27 aprile 2020</li> <li>d) Insegnanti di religione cattolica: dal 13 aprile 2020 al 15 maggio 2020 <u>in modalità cartacea</u> (revoca entro il 19 giugno 2020)</li> </ul>
<b>Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) scuola dell'infanzia: 5 giugno 2020</li> <li>b) scuola primaria: 5 giugno 2020</li> <li>c) scuola secondaria I grado: 5 giugno 2020</li> <li>d) scuola secondaria di II grado ivi compreso il personale docente delle specifiche dei licei musicali: 5 giugno 2020</li> <li>e) personale educativo: 22 giugno 2020</li> <li>f) personale ATA: 8 giugno 2020</li> </ul>
<b>Pubblicazione dei movimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) scuola dell'infanzia: 26 giugno 2020</li> <li>b) scuola primaria: 26 giugno 2020</li> <li>c) scuola secondaria I grado: 26 giugno 2020</li> <li>d) scuola secondaria di II grado ivi compreso il personale docente delle specifiche dei licei musicali: 26 giugno 2020</li> <li>e) personale educativo: 10 luglio 2020</li> <li>f) personale ATA: 2 luglio 2020</li> <li>g) Insegnanti di Religione Cattolica: 1 luglio 2020</li> </ul>

Si ritiene infine utile rammentare i vincoli previsti dalla normativa vigente in ordine alla possibilità o meno di presentare la domanda di mobilità, intesa come obbligo a permanere nella scuola:

1- Docenti FIT nominati nell'a.s. 2018/2019 e successivi:

La legge di bilancio n. 145/2018 è intervenuta modificando il Decreto L.vo n. 59/2017 prevedendo una diversa disciplina tra:

- a) docenti avviati al percorso F.I.T. (poi denominato percorso annuale di formazione iniziale e prova) nell'a.s. 2018/2019;
- b) docenti non ancora avviati al percorso F.I.T. (all'entrata in vigore della legge)

Ai docenti di cui al punto a) (avviati al percorso F.I.T. nel 2018/2019) si applicano le misure previste dal Decreto L.vo n. 59/2017, prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio, tranne che per la possibilità di ripetere il percorso annuale per una sola volta; per tali docenti, quindi, non è previsto il blocco quinquennale.

Ai docenti di cui al punto b) si applicano le nuove misure che prevedono il blocco della mobilità.

I docenti assunti dalle graduatorie del concorso straordinario D.D.G. 85/2018 che non hanno effettuato nell'a.s. 2018/19 il III anno di formazione e prova (compresi quindi sia i docenti individuati ai sensi ex D.M. 631/2018, sia i nominati in ruolo nell'estate del 2019), dovranno permanere per 5 anni nella scuola di immissione in ruolo e nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, eccetto coloro i quali si trovino in situazione di sovrannumero o esubero oppure usufruiscano dei benefici ai sensi dell'articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 104/1992, per fatti giunti dopo la presentazione delle istanze per il relativo concorso.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
 Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Pertanto tra i docenti F.I.T., come chiarito nella citata nota del Ministero dell'Istruzione prot. 6904 del 24.3.2020, la domanda di mobilità per l'a.s. 2020-2021 potrà essere presentata da:

- 1) docenti avviati al F.I.T. nell'a.s. 2018/2019, assunti a tempo determinato e solo dopo il superamento del percorso, assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 2019;
- 2) docenti non ancora avviati al FIT, al momento di entrata in vigore della L. 145/2018, assunti da graduatorie ex F.I.T. dal 1 settembre 2019 che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - o situazione di sovrannumero o esubero;
  - o in possesso di una certificazione di disabilità, certificata dopo la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
  - o assistano un familiare disabile in condizione di gravità la cui partecipazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso.

2 - Altre tipologie di blocco della mobilità già in vigore dall'a.s. 2019/20

Il CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, all'art. 2, comma 2, prevede:

*"Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. A1) del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa".*

Si precisa che sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che, in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici Territoriali, segnalerà il personale docente soggetto ai vincoli temporali sopra descritti al fine di consentire agli stessi Uffici la puntuale applicazione della disposizioni normative.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE  
dott. Giorgio Corà

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme a esso connesse*



Firmato digitalmente da CORÀ  
GIORGIO  
C - IT  
O - MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITÀ E RICERCA

Allegati:

- 1) nota M.I. prot. n. 6904 del 24.03.2020
- 2) O.M. n. 182 del 23.3.2020
- 3) O.M. n. 183 del 23.3.2020

CS/GD